

**DCO 359/2013/R/GAS**

**Orientamenti finali per la  
determinazione del costo  
riconosciuto e delle tariffe dei servizi  
di distribuzione e misura del gas nel  
quarto periodo di regolazione**

**Commenti e proposte Anigas**

Milano, 2 ottobre 2013

## **OSSERVAZIONI GENERALI**

La regolazione tariffaria, come è noto, è di vitale importanza per le imprese di distribuzione e quindi la definizione delle corrispondenti regole è particolarmente sentita dalle stesse imprese di distribuzione.

In essa è infatti racchiusa la sintesi sia degli elementi che concorrono alla remunerazione del servizio, sia di quelli riferibili al valore degli asset aziendali.

Quella tariffaria peraltro è la principale leva da cui dipende lo sviluppo degli investimenti sulla rete: li può deprimere o può incentivarli, può attrarre o allontanare capitali, nonché avere rilevanti impatti a livello occupazionale.

Con il DCO in oggetto l'Autorità pone in consultazione gli orientamenti finali proprio in materia di tariffe di distribuzione e misura per il IV Periodo Regolatorio.

Si tratta di un periodo regolatorio particolarmente importante perché, come già osservato in occasione delle precedenti consultazioni, vedrà l'avvio di una notevole trasformazione del sistema della distribuzione gas attraverso, tra l'altro, i nuovi affidamenti per ambito territoriale ed il programma di rinnovo del parco misuratori. La regolazione del nuovo periodo dovrà, quindi, assicurare necessariamente meccanismi di stabilità, prevedibilità e certezza dei ricavi, oltre ad un'adeguata remunerazione, indispensabili per rendere possibile l'attuazione degli ingenti investimenti che dovranno essere affrontati dalle imprese.

Il DCO 359/13, pur rappresentando la sintesi di una "nutrita" fase di consultazione, contiene orientamenti sulla formulazione di alcune componenti tariffarie di grande rilevanza che, se tradotti "sic et simpliciter" in un provvedimento, determinerebbero una duplice ricaduta negativa per il settore.

La prima - immediata e diretta - sulle imprese di distribuzione che vedrebbero pesantemente decurtati i ricavi di bilancio, non avrebbero più certezza sul riconoscimento degli investimenti effettuati e troverebbero, quindi, enormi difficoltà anche per la programmazione dei propri piani di investimento per il futuro.

La seconda - indotta - sul sistema, per effetto di una generale sfiducia degli investitori nel settore gas che non sarebbe più in grado di assicurare il ritorno economico degli investimenti, con il risultato, estremamente negativo, di allontanare i capitali da un fondamentale servizio di pubblica utilità, quale è quello della distribuzione del gas naturale.

Non si tratterebbe, quindi, solo di una riduzione dei ricavi delle aziende, ma di un segnale con ritorni negativi in termini di mantenimento e sviluppo di un settore che ha sempre garantito elevati standard di sicurezza, affidabilità ed efficienza e una sostanziale stabilità a livello occupazionale.

Peraltro, a questa grave penalizzazione, non solo dell'industria ma anche del sistema Paese, non farebbero neppure riscontro sensibili vantaggi per il consumatore finale. Questo perché, come è certamente noto all'Autorità, si farebbe leva su un anello della filiera che pesa circa per solo il 13% rispetto al prezzo finale del prodotto e quindi per poco più di un decimo.

È questo il momento in cui l'Associazione può e soprattutto deve rappresentare con la massima chiarezza le istanze degli operatori. Per questo vengono individuate di seguito le criticità che maggiormente mettono a rischio, fin dal prossimo 1° gennaio 2014, il loro equilibrio e sulle quali si vuole sensibilizzare il Regolatore.

Si tratta di aspetti che in base alle stime effettuate dalle associate comportano una riduzione dei ricavi tra il 10 e il 20%, a seconda della singola impresa.

Su altre questioni, invece, con impatti tariffari che interverrebbero progressivamente dopo l'avvio del periodo regolatorio e a seguito delle assegnazioni delle Gare di Ambito che concernono il trattamento del differenziale VIR/RAB appare necessario effettuare ulteriori approfondimenti ed eventuali ulteriori consultazioni.

- Allungamento vite utili dei cespiti

L'effetto di una simile impostazione agisce molto negativamente sugli ammortamenti. In particolare l'effetto è tanto più negativo quanto maggiore è l'età del cespite, penalizzando notevolmente le aspettative delle imprese su investimenti già da tempo realizzati e che dovrebbero terminare il loro ciclo di vita utile senza variazioni.

Per la determinazione dell'ammortamento dei cespiti di località, si ritiene pertanto che un eventuale allungamento delle vite utili potrebbe essere applicato solo effettuando un corrispondente ricalcolo della RAB, allineando per il passato le vite utili tariffarie alle durate utili stabilite dal D.M. 226/11 ai fini del calcolo del valore di rimborso degli impianti (VIR), distinguendo tra le durate fino al 30.09.2004 e le durate da applicare successivamente, dal 01.10.2004.

In subordine si ritiene di poter mantenere il "set" di vite utili adottato nel terzo periodo di regolazione.

- Contributi

Per i contributi ottenuti in passato, nell'ambito di un trattamento tariffario ben definito e consolidato nell'arco dei precedenti periodi di regolazione, si ritiene che essi debbano essere trattati con la metodologia già applicata per la determinazione dei ricavi di riferimento degli anni 2009 e 2010 (rivalutazione e degrado del contributo e ammortamento sul CIL).

Per i contributi ottenuti a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potrebbero essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario, consentendo alle imprese di adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi.

Gli orientamenti delineati nel documento di consultazione, inoltre, non considerano in alcun modo che i contributi costituiscono ricavi per le imprese e come tali hanno subito e subiscono l'imposizione fiscale di cui dovrebbe essere consentito quanto meno il recupero, tenendone conto ai fini del computo dei nuovi ammortamenti tariffari.

- WACC

La capacità di richiamare capitali da investitori nazionali e internazionali dipende dall'attrattività del settore regolato considerato rispetto ad altri settori regolati all'interno dello stesso Paese e in altri Paesi europei.

In considerazione del fatto che la distribuzione gas viene identificata dalle Authority europee tra le attività a maggior rischio rispetto ad altri settori energetici e che il nostro Paese è caratterizzato da un maggior livello di rischio per gli investimenti, si deduce come conseguenza che il WACC della distribuzione gas debba essere caratterizzato dai valori tra i più elevati nell'ambito di quelli presi in esame.

Se da un lato la formula del WACC è rimasta la medesima dall'inizio della regolazione AEEG, con la "proroga tariffaria" al 2013 del terzo periodo, AEEG ha pesantemente cambiato le regole del gioco, alterando la regola di individuazione della finestra temporale di rilevazione del free risk.

Il valore del WACC che è possibile attendersi secondo quanto ipotizzato dall'Autorità per il 2014 risulta quindi ancor più depresso se paragonato con le attese in continuità di modello AEEG, che, senza la discontinuità introdotta per il 2013, avrebbero fatto attestare il valore del WACC nell'ordine del 9%, quanto meno per il biennio 2013-14. Tale valore avrebbe garantito di bilanciare (in ritardo ma in continuità di regole) il sottodimensionamento del WACC per il periodo 2009-2012 rispetto agli importanti valori toccati dal BTP decennale in quello stesso quadriennio.

Nel prossimo periodo regolatorio l'aggiornamento del rendimento medio lordo del BTP a 10 anni, come parametro per il calcolo del WACC, è prefigurato venga effettuato su una base temporale superiore all'anno. Al riguardo si ritiene opportuno che tale aggiornamento venga effettuato con cadenza biennale. Al fine di impiegare valori che risentano meno di oscillazioni di breve periodo, il periodo di riferimento per calcolare il rendimento medio del BTP decennale potrebbe essere per coerenza riferito ad una base temporale superiore all'anno, ovvero 24 mesi.

Per quanto riguarda il parametro relativo al rischio sistematico (beta unlevered), considerato che il prossimo periodo di regolazione sarà interessato dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali e che la durata degli affidamenti (massimo 12 anni) risulta ancora molto ridotta rispetto ad altri settori, si ritiene che i valori del parametro beta per le attività di distribuzione e misura per il quarto periodo regolatorio non possano essere uniformati a quelli di altri settori e non possano pertanto essere inferiori a parità di altre condizioni a quelli adottati per il corrente periodo di regolazione (Beta levered 0,65 e 0,73).

Analogamente, la proposta di unificazione dei coefficienti  $\beta$  per i servizi di distribuzione e misura non si ritiene condivisibile, non ravvisando sostanziali variazioni rispetto alle considerazioni che avevano condotto la AEEG a definire valori differenziati tra l'attività di distribuzione e di misura del gas per il terzo periodo di regolazione.

- Mancata quantificazione dei costi operativi e dei costi centralizzati

Relativamente all'ammortamento dei cespiti centralizzati, determinato secondo criteri parametrici sulla base dei costi medi di bilancio dell'anno 2011 rilevati a livello nazionale, si ritiene necessario che vengano posti in consultazione (con un'ulteriore consultazione - quindi - rispetto a quella in corso) i valori parametrici che verranno assunti nel nuovo periodo di regolazione e di cui sino ad oggi, dopo ben quattro consultazioni e diversamente rispetto a quanto avvenuto in occasione delle consultazioni dei precedenti periodi regolatori, non è stata fornita alcuna indicazione quantitativa.

Parimenti, l'Autorità non ha fornito indicazioni sui livelli dei costi operativi e sui livelli di X-factor che verranno assunti nel nuovo periodo di regolazione pur avendo dichiarato che saranno determinati, secondo criteri parametrici sulla base dei costi medi di bilancio dell'anno 2011 rilevati a livello nazionale: anche in tal caso si ritiene necessario che l'Autorità fornisca i valori parametrici che verranno assunti nel nuovo periodo di regolazione.

- Differenza tra VIR e RAB

In merito alle modalità di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB e al coordinamento della stessa con lo sconto tariffario previsto dal DM 226/11 nell'ambito degli elementi economici per l'aggiudicazione delle gare ed altri aspetti tariffari relativi a queste ultime, data la rilevanza della tematica, peraltro di non chiara interpretazione, si ritengono opportuni ulteriori approfondimenti anche attraverso eventuali ulteriori consultazioni.

Alla luce delle tempistiche di decorrenza dei nuovi affidamenti per ambito e del fatto che, quindi, si tratta di aspetti con impatti che interverrebbero progressivamente a distanza di tempo dall'avvio del nuovo periodo regolatorio, si ritiene opportuna una fase di ulteriore riflessione, con regole la cui definizione potrebbe essere completata anche dopo il 1° gennaio 2014.

In ogni caso la proposta dell'Autorità di prevedere il riconoscimento in tariffa della differenza (VIR-RAB) solo nel caso in cui il soggetto aggiudicatario della gara d'ambito sia un nuovo distributore entrante non si ritiene condivisibile. Tale proposta, infatti, introduce effetti distorsivi nei processi di gara, consentendo ai soggetti nuovi entranti di poter percepire ricavi superiori rispetto a quelli riconosciuti ai soggetti già presenti nell'ambito, che verrebbero così ingiustificatamente discriminati. Ai distributori già presenti nell'ambito non verrebbe riconosciuto il valore industriale di ricostruzione della rete né durante il periodo transitorio né a regime. Tale norma pensata per assicurare una ordinata transizione verso il nuovo regime, si trasformerebbe di fatto in un incentivo per gli operatori presenti nell'ambito ad uscire dal settore.

Gli orientamenti sopra sintetizzati comportano una contrazione dei ricavi stimabile in circa 500 mln di euro per un settore che attualmente investe circa 1,2 mld di euro all'anno ed impiega oltre 15.000 addetti.

Una riduzione come quella prefigurata non potrebbe che avere un forte effetto depressivo sugli investimenti oltre che rilevanti impatti a livello occupazionale.

Alla luce di quanto sopra la scrivente chiede che l'Autorità riveda i propri orientamenti adottando opportuni correttivi, in relazione ai quali confermano la propria disponibilità a proseguire il confronto.

Oltre a quanto sopra rappresentato, con l'occasione, pur nella consapevolezza che l'argomento non costituisce specifico oggetto della presente consultazione, si evidenzia ancora una volta l'ingiusta penalizzazione che da alcuni anni grava sulle imprese di distribuzione per effetto di un contributo tariffario per il conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico ben inferiore al prezzo dei titoli di efficienza energetica (TEE) che le stesse imprese di distribuzione devono acquistare per raggiungere gli obiettivi posti obbligatoriamente in capo ad esse. Si tratta di un significativo onere improprio per i distributori, che non hanno alcuna possibilità di recupero e per i quali invece tale onere dovrebbe risultare del tutto "passante", come anche stabilito dalla stessa legge istitutiva dell'Autorità (art. 2, comma 12 lettera e; comma 19 lettera b).

## SPUNTI DI CONSULTAZIONE

### DURATA

#### Durata del periodo regolatorio

***S1. Osservazioni sull'ipotesi di definire un periodo regolatorio della durata di sei anni, con contestuale introduzione di meccanismi di revisione infra-periodo.***

***S2. Osservazioni sulle ipotesi di aggiornamento infra-periodo dei parametri del WACC.***

Si condivide la proposta di estendere di due anni la durata dell'attuale periodo di regolazione. Tale soluzione si ritiene percorribile a condizione che, al fine di salvaguardare certezza, stabilità e continuità della regolazione, prima dell'inizio del periodo di regolazione sia definito il meccanismo di adeguamento del tasso di remunerazione del capitale investito - meccanismo che al fine di riflettere puntualmente la dinamica dei tassi di interesse nei mercati finanziari dovrebbe essere applicato con cadenza biennale, eventualmente anche adottando, per coerenza, una base temporale di calcolo del rendimento medio lordo del BTP decennale superiore all'anno, ovvero 24 mesi.

In ogni caso si ritiene che gli aggiornamenti da applicare infra-periodo dovrebbero essere preventivamente sottoposti a specifica consultazione nel loro dettaglio numerico, senza prevedere un aggiornamento automatico, per dar modo a tutti i soggetti interessati di produrre elementi utili alla definizione più adeguata dei parametri in gioco.

### COSTI OPERATIVI

#### Criteria per il riconoscimento dei costi operativi – fissazione dei livelli iniziali

***S3. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi.***

Si ribadisce la criticità espressa nelle osservazioni generali in merito alla mancata indicazione dei valori parametrici che verranno assunti nel nuovo periodo di regolazione. Tale aspetto risulta ancor più preoccupante alla luce della segnalazione dell'Aeeg al par. 9.20 relativa all'inattendibilità di alcuni valori contabili rilevati nell'ambito delle rendicontazioni relative all'unbundling contabile.

Ciò premesso di seguito si evidenziano le seguenti osservazioni:

Profit sharing di fine periodo sulla base del confronto fra i costi operativi riconosciuti (COR<sub>11</sub>) ed effettivi 2011(COE<sub>11</sub>) - dati TIU relativi al 2011.

Si ritiene che, stante la regolazione tariffaria applicata nel terzo periodo regolatorio che non prefigura alcun meccanismo di profit sharing, un tale meccanismo non sia applicabile nel passaggio tra il terzo e quarto periodo regolatorio, ma solo nel passaggio tra il quarto periodo e quello successivo, come evidenziato allo spunto di consultazione S9. Si osserva in proposito che il recupero di produttività cumulato nei tre periodi regolatori fin qui trascorsi è complessivamente superiore al 40% e che di tale recupero cumulato hanno già beneficiato i clienti finali con una tariffa di distribuzione più bassa in riferimento alla componente costi operativi. Si osserva inoltre, che il recupero di produttività cumulato registrato nella distribuzione gas, a parità di periodo, risulta sensibilmente superiore a quello applicato in altri settori, ad esempio nella distribuzione elettrica.

Determinazione del livello iniziale dei costi operativi

Con riferimento alla ripartizione dei maggiori recuperi di produttività conseguiti nel terzo periodo di regolazione, si ritiene che la determinazione dei costi operativi riconosciuti (COR) debba essere effettuata a livello aggregato nazionale, anziché tramite *cluster*, eventualmente tenendo conto della sola densità di clientela servita, dato che i costi operativi e la manutenzione di località sono correlabili quasi esclusivamente alla densità dei clienti e assai poco alla dimensione d'impresa.

La determinazione del costo effettivo sostenuto nell'anno 2011 dovrebbe essere desunto dai rendiconti separati resi disponibili dalle imprese distributrici ed il costo operativo riconosciuto dovrebbe essere integrato con i maggiori costi, conseguenti alla profonda riforma che interessa l'assetto del settore (gare e installazione dei misuratori teleletti) oltre ai costi sostenuti per il perseguimento degli obblighi di efficienza energetica non coperti dal contributo tariffario per i TEE ed i costi per la gestione delle richieste di bonus gas, nonché qualsiasi altro costo regolato a qualsiasi titolo allocato all'interno delle voci dei Bilanci Unbundling.

Inoltre, si ricorda che il riconoscimento del valore regolato COR derivante dal terzo periodo di regolazione, nel caso in cui il valore effettivo COE 2011 sia superiore, potrebbe risultare penalizzante laddove non tenesse conto dei costi operativi nel frattempo intervenuti (ad esempio costi sostenuti per il raggiungimento degli obblighi di efficienza energetica non coperti dal corrispondente contributo tariffario).



In ogni caso, prima dell'adozione del provvedimento finale, si richiede a codesta Autorità di voler rendere disponibili agli operatori e porre in consultazione i livelli unitari dei costi operativi riconosciuti per punto di riconsegna e dei fattori di recupero di produttività al fine di poter effettuare i necessari approfondimenti.

#### Differenziazione dei corrispettivi

***S4. Osservazioni sull'ipotesi di implementazione dell'opzione T1.A, illustrata nel documento 56/2013.***

***S5. Osservazioni sui criteri individuati per la valorizzazione delle componenti da applicare alle "nuove" gestioni d'ambito.***

Con riferimento alla differenziazione dei corrispettivi unitari, al fine di limitare il più possibile effetti distorsivi della competizione nei processi di gara, si ritiene necessario definire i costi operativi riconosciuti a livello aggregato nazionale eliminando l'articolazione per classe dimensionale e mantenendo eventualmente la differenziazione per densità di clientela servita.

Si ritiene condivisibile la proposta di modulare il riconoscimento dei costi operativi unitari, prevedendo regole differenziate per il calcolo dei corrispettivi unitari nel primo triennio successivo all'affidamento del servizio, tenendo conto che eventuali efficienze derivanti dall'accorpamento delle precedenti gestioni per Comune saranno infatti conseguibili solo dopo alcuni anni dall'avvio dei nuovi affidamenti.

#### Costi operativi del servizio di misura

***S6. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi relativi al servizio di misura – installazione e manutenzione.***

La componente  $\Delta CVER$  deve comprendere, oltre gli oneri connessi agli adempimenti di cui al DM 75/12, che prevede tra l'altro controlli imposti che comportano obblighi diversi e maggiori rispetto alla situazione attuale delle verifiche metrologiche, anche i maggiori costi sostenuti per la manutenzione dei gruppi di misura teleletti con calibro maggiore del G6; infatti, rispetto a un gruppo di misura tradizionale, un gruppo di misura teleletto richiede frequenti interventi sul campo in seguito a mal funzionamento degli apparati di trasmissione e/o di conversione, anche dovuti ad atti vandalici da parte di ignoti.

Si ritiene opportuno prevedere una verifica annuale del valore della componente  $\Delta CVER_{unit,t}$  in ragione delle incertezze relative alla sua determinazione e degli approfondimenti che l'Autorità sta effettuando presso le Camere di Commercio con un

eventuale conguaglio qualora dalle verifiche risultasse un eccessivo scostamento tra il valore riconosciuto e quello effettivamente sostenuto dagli operatori.

Si precisa tuttavia che, ai fini del dimensionamento dei costi da riconoscere a copertura delle attività di installazione e manutenzione degli apparati per la telelettura dei gruppi di misura di classe superiore a G6, è necessario tenere conto anche delle attività che il distributore è tenuto a eseguire per consentire un corretto ed efficiente funzionamento della funzionalità di telelettura e quindi per la manutenzione dei nuovi apparati di cui risultano equipaggiati i misuratori. Tra tali attività, che si aggiungono a quelle già considerate per le verifiche metrologiche, si indicano in particolare:

- la sostituzione dei moduli di batterie per l'alimentazione del convertitore di volume o del misuratore integrato, e del modem di comunicazione; per tali apparati infatti le specifiche tecniche emanate dagli enti di standardizzazione italiani (CIG ed UNI) prevedono durate delle batterie di alimentazione comprese tra i 2 ed i 5 anni;
- la manutenzione degli apparati a seguito di guasto degli stessi o di eventuali atti vandalici; a tal proposito si fa presente che ogni qualvolta si interrompe la catena di misura tra il contatore ed il convertitore di volumi, a seguito di un'attività di manutenzione o di riparazione, è anche necessario ri-certificare la "catena di misura" in presenza dell'ufficiale metrico, con un relativo costo da sostenere da parte delle imprese di distribuzione.

Per i motivi sopra elencati, si ritiene che già dal primo anno del prossimo periodo di regolazione il valore dell'elemento aggiuntivo  $\Delta CVER_{unit,t}$  dovrebbe essere adeguato, aumentandone il valore ad almeno 60 €, o in alternativa dovrebbe essere prevista un'ulteriore componente aggiuntiva rispetto alla  $\Delta CVER_{unit,t}$  che intercetti i costi sopracitati, diversi dagli oneri sostenuti per le verifiche metrologiche.

***S7. Osservazioni sulle ipotesi per la fissazione dei livelli iniziali dei costi riconosciuti a copertura dei costi operativi per la commercializzazione e per il servizio di misura - raccolta, validazione e registrazione e costi di commercializzazione.***

L'orientamento dell'Autorità di non introdurre differenziazioni per classe di impresa con riferimento al corrispettivo a copertura dei costi di raccolta, validazione e registrazione e dei costi di commercializzazione si ritiene condivisibile.

I costi di raccolta, validazione e registrazione dei dati di misura sui gruppi di misura di calibro maggiore di G6 devono tener conto anche dei costi di rilevazione manuale della lettura presso i gruppi di misura che, per guasto/danno agli apparati o per mancanza di copertura telefonica, non hanno reso disponibile la telelettura; poiché in tali casi le attività di rilevazione dei dati di misura in campo non sono programmabili, i relativi costi sono sensibilmente superiore a quelli connessi con la rilevazione periodica dei dati di misura sui gruppi di misura tradizionali.

Si fa presente al riguardo che i costi del traffico telefonico per gli apparati di calibro maggiore a G6 non sono paragonabili a quelli relativi ai contatori del mercato residenziale (c.d. *mass-market*), in quanto la quantità di dati che gli apparati per la telelettura con classe superiore a G6 trasmettono è notevolmente superiore a quella prevista per il *mass-market* (circa 8 volte maggiore). Questa condizione implica un aumento del costo per la trasmissione dei dati, amplificato anche, a causa della saltuaria indisponibilità del segnale GPRS, dalla necessità di utilizzo del canale SMS, tecnologia generalmente più costosa rispetto alla modalità GPRS.

Si ritiene quindi necessario introdurre, in analogia a quanto previsto per la componente  $t(\text{ins})_t^{\text{opex}}$ , oltre alla componente  $\text{base}_t(\text{rac})_t^{\text{opex}}$ , una componente aggiuntiva che intercetti adeguatamente gli extra-costi sopra indicati, da applicare ai gruppi di misura elettronici adeguati ai sensi della delibera ARG/gas 155/08.

Tale aumento di costi potrà essere controbilanciato da efficienze sui costi della componente  $\text{base}_t(\text{rac})_t^{\text{opex}}$  conseguibili una volta completato il *roll out* dei contatori di nuova tipologia. Si ritiene infatti che l'assunzione riportata nel DCO secondo cui "*con lo sviluppo della telelettura il costo relativo alla raccolta delle misure dovrebbe ridursi nel tempo*" possa essere verificata solo a valle del completamento del piano di *roll out* per i contatori corrispondenti al *mass-market* o comunque quando sarà adeguato una consistente parte del parco contatori esistente.

### **Aggiornamento annuale dei costi operativi riconosciuti**

#### ***S8. Osservazioni sugli orientamenti finali per la fissazione dei tassi di recupero di produttività.***

In linea generale si rileva che l'Autorità non ha fornito indicazioni sui livelli dei costi operativi e sui livelli di X-factor che verranno assunti nel nuovo periodo di regolazione pur avendo dichiarato che saranno determinati, secondo criteri parametrici sulla base dei costi medi di bilancio dell'anno 2011 rilevati a livello nazionale: anche in tal caso si ritiene necessario che l'Autorità fornisca i valori parametrici che verranno assunti nel nuovo periodo di regolazione.

Non si ritiene infatti rispondente alle logiche di trasparenza e completezza del processo di formazione di provvedimenti sulla regolazione tariffaria non consentire agli operatori la possibilità di effettuare verifiche e formulare osservazioni sui livelli di dimensionamento di una componente tariffaria importante come quella relativa alla copertura dei costi operativi, sulla quale, dal primo periodo di regolazione ad oggi, il recupero di efficienza cumulato ha già superato il 40 per cento.

Ciò, in particolare, alla luce del fatto che nell'ambito dell'analisi di produttività, come evidenziato dalla stessa Autorità, è stata riscontrata una "*considerevole difettosità*" nei dati trasmessi dalle imprese distributrici nei rendiconti annuali separati che "*ha reso necessario limitare l'analisi a un sottoinsieme di imprese (oltre cento imprese su un*

*totale di circa 240), comunque garantendo una copertura di oltre 80% dei punti di riconsegna serviti”.*

Anche per le valutazioni finalizzate al dimensionamento dell'*X-factor*, come anche per quelle relative alla determinazione del costo effettivo nell'anno di riferimento 2011 (cfr. quanto osservato in risposta allo spunto per la consultazione S4), il campione selezionato rappresenta quindi la struttura di costo di meno del 50% delle aziende operanti nel settore. La rappresentatività del campione potrebbe essere pertanto sensibilmente ridotta e ciò rende indispensabile che i risultati dell'analisi vengano resi oggetto di consultazione, preventivamente all'emanazione del provvedimento sulla regolazione tariffaria del prossimo periodo.

Come più sopra ricordato, inoltre, il recupero di produttività complessivo cumulato applicato dal primo periodo di regolazione alla distribuzione gas è pari ad oltre il 40 %, notevolmente superiore a quello applicato in altri settori (ad esempio nella distribuzione elettrica), ove a parità di periodi considerati si rilevano tassi applicati notevolmente inferiori, che pare difficile spiegare solo con un maggiore grado di efficienza già raggiunto negli altri settori.

Entrando nel merito degli orientamenti per la fissazione dell'*X factor*, si ribadisce che per le gestioni in essere i margini di efficienza per i costi unitari d'impresa, dopo 13 anni di recuperi di produttività, sono ormai molto ridotti e devono, comunque, essere decrescenti nel tempo, come del resto ormai riconosciuto anche dalla Giustizia Amministrativa. Per le nuove concessioni d'ambito, invece, efficienze derivanti dall'accorpamento delle precedenti gestioni per Comune saranno conseguibili solo dopo alcuni anni dall'avvio dei nuovi affidamenti (*X-factor* applicabile solo dopo 3÷4 anni), per maggiori costi iniziali legati alla presa in carico delle molteplici gestioni in precedenza in capo a terzi ed in relazione al fenomeno della permanenza di enclave nell'ambito. Per quanto riguarda le nuove concessioni d'ambito si concorda quindi con il prevedere l'azzeramento dell'*X-factor* per i primi due aggiornamenti tariffari successivi all'affidamento del servizio. Eventuali recuperi di efficienze infatti derivanti dall'accorpamento delle precedenti gestioni per Comune saranno conseguibili solo dopo alcuni anni dall'avvio dei nuovi affidamenti.

Considerazioni particolari, infine, devono essere fatte per il costo del lavoro che, tenuto conto del decreto relativo alla tutela occupazionale, non potrà essere oggetto di azioni di efficientamento nell'ambito dei processi di aggregazione conseguenti alle gare.

Di seguito si portano le osservazioni relative alle proposte di determinazione degli obiettivi di recupero di produttività, con riferimento ai singoli servizi.

- ✓ Distribuzione: si ritiene condivisibile l'intenzione dell'Autorità di determinare obiettivi di recupero di produttività differenziati per dimensione di impresa, da applicare ai corrispettivi unitari d'impresa per le "vecchie" gestioni comunali e un unico obiettivo di recupero di produttività da applicare alle nuove gestioni d'ambito.

- ✓ Parimenti, si condivide la proposta di porre a zero, per le nuove gestioni d'ambito, l'X-factor per i due aggiornamenti tariffari successivi all'avvio della gestione del servizio.
- ✓ Misura: si ritiene opportuno confermare l'applicazione di un obiettivo di recupero di produttività unico a livello nazionale. Inoltre si condivide che l'Autorità tenga conto della discontinuità gestionale derivante dalla migrazione verso sistemi di telegestione che potrebbe comportare inizialmente maggiori costi operativi di cui si dovrà tener conto. In relazione a ciò si ritiene che l'X-factor possa essere applicato solo dopo 3÷4 anni dal roll-out.
- ✓ Commercializzazione, si ritiene condivisibile la proposta di porre pari a zero l'X-factor per il quarto periodo di regolazione.

### **Profit sharing alla fine del quarto periodo regolatorio**

#### ***S 9. Osservazioni in merito alla proposta di applicare i corrispettivi alla capacità massima impegnata.***

La proposta di prevedere alla fine del quarto periodo regolatorio la ripartizione dei maggiori recuperi di produttività tra imprese e clienti finali può essere condivisibile a condizione che vengano chiariti con adeguata anticipazione i meccanismi sottostanti e che tale ripartizione venga effettuata a livello aggregato nazionale.

Si ritiene inoltre che la ripartizione dei benefici tra imprese e clienti finali debba comunque essere dimensionata per lasciare alle imprese adeguati incentivi. Rispetto a quanto attuato in tema di profit sharing in altri settori, l'entità della ripartizione dei benefici tra imprese e clienti finali dovrebbe peraltro tener conto del recupero di produttività complessivo cumulato già applicato al settore della distribuzione gas (oltre il 40%) rispetto ad altri settori.

### **Disposizioni per le località in avviamento**

#### ***S10. Osservazioni sugli orientamenti finali per la determinazione dei costi operativi riconosciuti per le località in avviamento.***

In un'ottica di continuità e di stabilità regolatoria, si ritiene opportuno non apportare modifiche alle regole vigenti in merito al calcolo dei punti di riconsegna attivi rilevanti ai fini della fissazione del vincolo ai ricavi ammessi calcolati come prodotto del tasso di diffusione della distribuzione gas per le località in avviamento e il numero delle famiglie residenti nel comune considerato, come risultante dall'edizione più aggiornata del "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'ISTAT.

Al limite il meccanismo attuale potrebbe essere applicato solo alle singole frazioni interessate dall'avviamento del servizio e facendo quindi riferimento al numero delle famiglie residenti in tali frazioni anziché nell'intero Comune, considerato che il "Bilancio demografico e popolazione residente al 31 dicembre" pubblicato dall'ISTAT dovrebbe contenere anche i dati delle famiglie residenti per singola frazione dei Comuni.

Tuttavia, qualora l'Autorità fosse orientata a riconoscere un livello dei costi operativi applicando una maggiorazione, in termini percentuali, al costo operativo unitario massimo calcolato a livello di singole imprese distributrici, sulla base dell'opzione T1.A (ossia al costo unitario riconosciuto previsto per le imprese di piccole dimensioni operanti in aree a bassa densità), si ritiene che tale maggiorazione debba essere definita attraverso un coefficiente moltiplicativo del livello base non inferiore a 4.

## **COSTI DI CAPITALE**

### **Definizione del livello iniziale del capitale investito centralizzato**

#### ***S11. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato.***

Per quanto concerne la metodologia per la determinazione dei livelli iniziali dei capex centralizzati, si ricorda che la mancata possibilità di far ricorso al metodo del costo storico rivalutato tenuto conto dei costi effettivamente sostenuti corre il rischio di penalizzare i soggetti che hanno effettuato ingenti investimenti centralizzati. Di fronte all'intenzione dell'Autorità di confermare valori parametrici a copertura del capitale investito centralizzato, si ritiene opportuno mantenere una continuità con il precedente periodo di regolazione prevedendo la determinazione di valori uniformi fissati a livello nazionale (opzione T2.0 del DCO 56/13).

L'applicazione degli stessi livelli sia alle "vecchie" gestioni di dimensione comunale o sovra-comunale, sia alle "nuove" gestioni per ambito assicurerebbe continuità regolatoria e compatibilità con la migrazione verso il nuovo assetto di settore. Il prossimo periodo regolatorio sarà, infatti, caratterizzato da una progressiva assegnazione di nuove concessioni per ambito e contestuale mantenimento per diversi anni delle gestioni preesistenti.

Non si condivide la proposta Aeeg di un'eventuale riduzione del costo unitario per gli ambiti superiori alla media (120 mila PdR).

Una simile possibilità potrebbe essere eventualmente prevista solo una volta assestato il nuovo assetto del settore con gli affidamenti per ambiti territoriali minimi, quando sarà possibile valutare compiutamente, anche sulla base di dati concreti, eventuali modulazioni del costo riconosciuto sulla base della dimensione degli ambiti.

#### Livello iniziale dei capex di misura

##### ***S12. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito centralizzato relativo al servizio di misura.***

Si ribadisce che i costi relativi ai concentratori devono essere inclusi negli investimenti di località, in quanto installati in prossimità dei gruppi di misura a cui sono asserviti; per quanto riguarda la possibilità che tali concentratori possano essere sostituiti da servizi offerti dai provider telefonici, è un'alternativa che, al momento, non esiste sul mercato né si ha notizia di un'eventuale disponibilità a breve.

Non considerando i concentratori come parte degli investimenti di località, si introdurrebbe, per effetto della dinamica di cambio dei gestori conseguente alle gare, una notevole inefficienza per il sistema legata alla possibile duplicazione della rete di concentratori rispetto a quella già installata e funzionante, con il rischio di duplicazione dei relativi investimenti e conseguenti ricadute sulle tariffe.

Per contro, considerando i concentratori come parte integrante del sistema di misura di località, non si rilevano particolari rischi di condizionamento delle scelte del gestore subentrante rispetto alla tecnologia da adottare o alla scelta *make or buy* del sistema di telelettura/telegestione, dato che la tipologia di comunicazione tra concentratore e contatori è ormai consolidata nella frequenza/tecnologia WMBus 169MHz, che costituisce il riferimento generale. Pertanto, in caso di cambio gestore a seguito di gara, anche la rete dei concentratori potrebbe essere acquisita dal nuovo gestore e arruolata, al pari delle altre già gestite, secondo le proprie modalità di comunicazione tra concentratori e centrale di telemisura/telegestione (SAC), indipendentemente dal fatto che il nuovo gestore abbia intrapreso una scelta "make" o una scelta "buy" (in tale ultimo caso il *provider* potrebbe infatti gestire anche concentratori di proprietà del distributore o, in alternativa, potrebbe accordarsi con quest'ultimo per la loro l'acquisizione).

#### **Definizione del livello iniziale del capitale investito di località**

##### ***S13. Osservazioni sugli orientamenti per la fissazione del livello iniziale del capitale investito relativo ai cespiti di località per il servizio di distribuzione del gas.***

In linea generale, si ritiene che il capitale investito riconosciuto debba essere calcolato secondo la metodologia del costo storico rivalutato utilizzando ai fini della rivalutazione degli asset il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'ISTAT, pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili.



In caso di allungamento della vita utile dei cespiti dovrebbe peraltro essere ricalcolato il valore di inizio periodo delle immobilizzazioni di località. Il ricalcolo della RAB dovrebbe essere effettuato, allineando per il passato le vite utili tariffarie alle durate utili stabilite dal D.M. 226/11 ai fini del calcolo del VIR.

Si sollevano forti perplessità circa gli orientamenti proposti, alcuni dei quali (es. la proposta di non riconoscere al Gestore che si aggiudicherà una gara di Ambito una tariffa allineata al valore di Ricostruzione – VIR -, qualora questi sia già presente nel territorio dell'Ambito stesso oppure la decurtazione dello sconto) sembrerebbero in contrasto con la lettera e lo spirito dell'art. 24 del d.lgs. 93/11, il Decreto ministeriale 12 novembre 2011 n. 226 nonché con gli orientamenti che il Ministero dello sviluppo economico ha assunto in merito al riconoscimento del differenziale VIR-RAB.

Come già espresso, si ritiene che, come stabilito dall'art. 24 del D.Lgs. 93/11, il riconoscimento della differenza tra VIR e RAB debba essere garantito senza distinzione tra casi di cambio gestore e di sua riconferma, per evitare discriminazioni; in quanto nel caso in cui il gestore uscente non si vedesse riconosciuta la differenza tra VIR e RAB partirebbe da una situazione di sicuro svantaggio nella partecipazione alla gara rispetto agli altri competitors; nel caso di aggiudicazione, infatti, dovrebbe rinunciare ad un corrispettivo (spettantegli *ope legis*) sulla base del quale ha elaborato i propri piani economici e finanziari nel precedente affidamento.

Un simile orientamento non può essere condiviso perché introduce una forte discriminazione di trattamento tra concessioni di nuova acquisizione e concessioni riconfermate all'interno dell'ambito, con il rischio che per le imprese che potrebbero aspirare ad aggiudicarsi i nuovi affidamenti sia più conveniente lasciare il sistema che rimanervi.

Le conseguenze potrebbero essere il disincentivo agli investimenti in un settore importante per la collettività come quello della distribuzione gas e la concreta possibilità che gran parte delle gare vada deserta.

La distorsività di un approccio come quello proposto nel DCO è ancor più evidente considerando che il capitale investito riconosciuto in tariffa, e quindi l'entità della tariffa stessa, potrebbero risultare significativamente diversi a seconda del soggetto che si aggiudica la gara.

Simili riflessi asimmetrici sulla tariffa genererebbero inevitabilmente una corrispondente distorsione concorrenziale in termini di canone destinato agli Enti Locali che, a parità di valori percentuali del canone offerto, potrebbero beneficiare di valori assoluti di canone differenti a seconda del soggetto che si aggiudica la gara, con canoni in valore assoluto più elevati per i concorrenti dell'*incumbent* anche a parità di percentuale offerta.



Si evidenzia inoltre che per effetto delle nuove gare le imprese, per gli impianti degli ATEM che verranno ceduti ad altri gestori con incasso del relativo VIR, potrebbero trovarsi a dover sostenere rilevanti imposte sull'eventuale plusvalenza realizzata rispetto ai valori patrimoniali. Tale plusvalenza dovrebbe invece essere lasciata a disposizione delle imprese per finanziare – almeno in parte - gli ingenti investimenti che dovranno essere affrontati per acquisire gli impianti degli ambiti in cui le stesse imprese, aggiudicandosi la gara, diverranno concessionarie del servizio.

Forti perplessità suscita anche l'ulteriore proposta, peraltro non del tutto chiara nelle sue modalità applicative, di decurtare, nel caso in cui il gestore entrante sia uguale all'uscente, dal livello di immobilizzazioni nette di località (per cui in questo caso è proposta la valorizzazione a RAB), un ammontare pari allo sconto offerto (% del delta VIR/RAB). Ciò aggiungerebbe alla penalizzazione sopra segnalata (VIR non riconosciuto) l'ulteriore aggravio di non vedersi riconosciuto neppure il totale della RAB, in sostanziale contrasto con il concetto di valore massimo dello sconto stabilito all'art. 13 del DM 226/11 che pone di fatto la RAB come limite inferiore da non valicare in nessun caso.

Come già espresso nelle osservazioni generali, si ribadisce la necessità di ulteriori approfondimenti anche attraverso nuove consultazioni *ad hoc*.

#### ***S14. Osservazioni sugli orientamenti per il trattamento dei casi del raggruppamento di imprese.***

Nel caso di gestioni di ambito, si ritiene ragionevole la proposta dell'Autorità di individuare come gestore entrante o gestore uscente, l'insieme delle società che costituiscono il raggruppamento di imprese.

#### **Circolante netto e poste rettificative**

#### ***S15. Osservazioni sui criteri di determinazione del capitale circolante netto e delle poste rettificative.***

Con riferimento alla determinazione del capitale circolante netto si concorda con la proposta dell'Autorità di confermare anche per il quarto periodo di regolazione la metodologia parametrica per il calcolo del suo valore. Si segnala inoltre come, nell'ambito della determinazione del capitale investito riconosciuto, non si ritenga condivisibile la deduzione del TFR in quanto già considerato in sede di determinazione forfettaria del circolante netto, trattandosi di una voce del passivo riguardante il rapporto tra l'impresa ed i propri collaboratori. In ogni caso, qualora l'Autorità intendesse prevedere l'applicazione di una percentuale unica nazionale ai fini della valorizzazione delle poste rettificative, calcolata sulla base della loro incidenza valutata

a livello aggregato nazionale, si ritiene opportuno che l'Autorità fornisca preventivamente il valore di tale percentuale prima che gli operatori possano esprimere una valutazione in merito.

### **Trattamento contributi pubblici e privati**

#### ***S16. Osservazioni sugli orientamenti per il trattamento dei contributi.***

In linea generale non si è condiviso il mancato degrado dei contributi applicato nelle Tariffe 2011 in quanto tale previsione comporterebbe un trasferimento agli utenti del sistema di un ammontare superiore al contributo percepito (a seguito della rivalutazione), determinando così una riduzione della remunerazione riconosciuta all'investimento effettivamente sostenuto. Nel caso in cui non venisse applicato il degrado ai contributi si verificherebbe, come peraltro osservato anche dall'Autorità, un'erosione del capitale investito riconosciuto che, come noto, si riduce fisiologicamente per effetto del processo di ammortamento, con il risultato paradossale che una quota parte dei nuovi investimenti non verrebbe remunerata dalla tariffa essendo destinata alla copertura della RAB negativa.

Il DCO prospetta una pesante riduzione della quota ammortamento riconosciuta, per diverso trattamento dei contributi pubblici e privati. Rispetto al metodo attuale, viene ipotizzato non solo che i contributi pubblici e privati siano portati in detrazione dalla RAB, ma anche nel calcolo della Quota ammortamento. Se tale interpretazione fosse applicata anche ai contributi ottenuti in passato, la riduzione avrebbe un impatto, non solo con riferimento ai nuovi contributi percepiti, ma a tutto lo stock pregresso, con conseguente mancata continuità rispetto ai criteri adottati nel terzo periodo di regolazione, come invece ritenuto dalla stessa Autorità opportuno e sottolineato più volte dallo stesso DCO in oggetto.

La soluzione prospettata, nel breve e medio termine comporterebbe una consistente riduzione dei flussi di cassa tariffari, solo parzialmente e debolmente compensati da un aumento della remunerazione capitale investito, dovuta al degrado dello stock di contributi nel tempo. La contrazione dei ricavi è funzione dell'incidenza dei contributi percepiti sul capitale investito, diversa da operatore ad operatore.

In particolare, con riferimento ai contributi ottenuti in passato si vuole porre l'attenzione su un aspetto rilevante che spiega perché il valore dell'ammortamento degli investimenti riconosciuto in tariffa debba necessariamente essere calcolato sul CIL, come avvenuto fino ad oggi.

I contributi sono stati percepiti dalle imprese a seguito di una normativa nazionale che ha avuto lo scopo di consentire la metanizzazione delle zone del Paese che altrimenti non ne avrebbero potuto godere perché gli investitori ne avrebbero tratto delle perdite in termini economico – finanziari.

Tali contributi sono stati dunque concessi a fondo perduto per la copertura parziale delle esigenze finanziarie originate in capo agli operatori dalla metanizzazione.

Il riconoscimento tariffario delle quote di ammortamento, ovvero dell'accantonamento di quote costanti del capitale investito indipendentemente dai contributi percepiti, è finalizzato alla "ricostruzione" degli impianti al momento in cui giungeranno alla fine della loro vita utile, momento in cui le imprese avranno necessità di disporre di somme di denaro equivalenti a quelle spese per la costruzione degli impianti. Tale costruzione è stata al tempo resa possibile per mezzo del recepimento dei contributi pubblici, di cui, invece, non si disporrà al momento della "ricostruzione", motivo per cui le quote di ammortamento non possono esserne nettate.

L'ammortamento sul capitale investito netto anziché sul capitale investito lordo rischia quindi pregiudicare il rimpiazzo dei beni alla fine della loro vita utile. Gli ammortamenti infatti, per definizione, servono a ricostituire il capitale necessario al rimpiazzo delle immobilizzazioni a conclusione del ciclo di vita, al termine del quale, con livelli inferiori di ammortamento dovuti al cambiamento di ricalcolo da parte dell'Autorità, non sarebbe possibile la ricostruzione dei beni alle stesse condizioni con cui gli stessi erano stati originariamente realizzati (e che in assenza dei contributi non sarebbero stati altrimenti realizzati).

Al riguardo si ricorda che la stessa Autorità nella Relazione tecnica della delibera 237/00 indica che (cfr. par. 4.7) *"se si procede ad un ciclo di investimenti che mantenga il livello di efficienza nella situazione iniziale, sarà necessario effettuare investimenti di rinnovo pari in media agli ammortamenti economico – tecnici"* e che (cfr. par. 4.9) l'ammortamento è *"necessario a mantenere costante nel tempo il valore dei cespiti"* e che *"il riconoscimento delle quote di ammortamento tecniche corrisponde alla necessità di mantenere il valore del capitale investito, attraverso investimenti in rifacimenti degli impianti, manutenzione straordinaria, e in generale in tutto ciò che è necessario a garantire un'adeguata qualità, efficienza e sicurezza del servizio"*.

Per garantire, pertanto, alle imprese di disporre del capitale necessario al momento del termine della vita utile degli impianti per la ricostruzione degli stessi, l'ammortamento riconosciuto alle imprese deve essere calcolato sul CIL (valore necessario alla "ricostruzione").

Con la ri-assegnazione delle concessioni a seguito delle gare accadrà in alcuni casi che i soggetti che si troveranno a dover "ricostruire" gli impianti saranno diversi dai soggetti che hanno costruito gli impianti percependo a suo tempo i contributi a fondo perduto e percependo nel tempo una remunerazione tariffaria comprendente l'ammortamento sul CIL in vista della ricostruzione degli impianti.

Per consentire il trasferimento al nuovo gestore delle quote di ammortamento riconosciute sulla differenza tra CIL e CIN, ossia sulle quote di capitale non investite direttamente dall'azienda ma percepite da finanziatori pubblici, il Ministero, all'articolo 5.12 del DM 226/11 ha previsto che il Valore Industriale Residuo che dovrà essere riconosciuto al precedente gestore sarà ridotto per effetto dell'applicazione delle metodologie previste per il trattamento dei contributi dall'attuale normativa tariffaria, ossia *“applicando le formule dell'articolo 16, commi 16.3, 16.4 e 16.5, del Testo Unico della regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012, emanato con deliberazione ARG/Gas 159/08”* e ancora prevedendo che *“Tutti i contributi in detrazione, a prescindere dall'anno in cui sono stati ricevuti, non sono comunque degradati dopo l'anno 2008, in coerenza col trattamento nella regolazione tariffaria”*.

Con questo trattamento il gestore uscente sposta sul nuovo gestore il beneficio accumulato attraverso il riconoscimento dell'ammortamento sul CIL e non sul CIN (beneficio percepito dall'uscente che così lo restituisce all'entrante sotto forma di minor valore di VIR). Al gestore entrante, che dunque corrisponde al gestore uscente un valore di riscatto diminuito dei contributi non degradati, vengono così garantite indirettamente le risorse necessarie per la ricostruzione degli impianti a fine vita utile, indipendente dall'ottenimento di una nuova forma di finanziamento pubblico.

È altresì fondamentale considerare che la normativa tariffaria vigente, ossia la Del. 159/08, per evitare che gli utenti finali pagassero doppiamente i contributi pubblici, in considerazione della mancata restituzione degli stessi agli utenti da parte delle imprese distributrici, prevede la riduzione della componente a remunerazione del capitale investito per effetto del parziale o mancato degrado dei contributi pubblici nella determinazione del capitale da remunerare annualmente, a fronte del riconoscimento dell'ammortamento sul CIL.

La logica dell'AEEG sul degrado dei contributi, riportata nel documento di consultazione 56/2013/R/GAS, al paragrafo 18.7 si riassume nel seguente disposto: *“Nell'ipotesi di ammortamenti e costi operativi riconosciuti al lordo dei contributi, come avvenuto negli anni 2009-2013, lo stock di contributi esistenti non sarà oggetto di degrado. Nel caso in cui sia prevista la restituzione, che si sostanzia in tariffe più basse, perché la quota di ammortamento del contributo è portata in deduzione o degli ammortamenti riconosciuti o dei costi operativi riconosciuti, allora dovrà essere previsto il degrado. Ciò fonda su di una regola basilare e cioè quella che i contributi ricevuti devono essere considerati ai fini tariffari. In caso contrario i clienti finali pagherebbero due volte per la medesima voce di costo.”*

**Se pertanto l'AEEG confermasse l'orientamento di degradare i contributi e per contro nettare le quote di ammortamento dei contributi stessi, le imprese sarebbero penalizzate sia dalla normativa tariffaria che da quella ministeriale**

**(DM 226/11) che lega il calcolo del VIR al trattamento dei contributi di cui all'articolo 16 della delibera 159/08.**

Se si giungesse a tale ipotesi, le imprese sconterebbero doppiamente l'incasso dei contributi pubblici, da un lato mediante la riduzione degli ammortamenti riconosciuti in tariffa e dall'altro con la riduzione del VIR spettante alla scadenza delle concessioni.

Circa il trattamento dei contributi ottenuti dalle imprese a decorrere dal nuovo periodo di regolazione potrebbero essere definite nuove regole per il loro trattamento tariffario, consentendo alle imprese di adeguare le politiche d'investimento e di sviluppo infrastrutturale alla luce di un eventuale diverso trattamento tariffario dei nuovi contributi.

Gli orientamenti delineati nel documento di consultazione, inoltre, non considerano in alcun modo che i contributi costituiscono ricavi per le imprese e come tali hanno subito e subiscono l'imposizione fiscale di cui dovrebbe essere consentito quanto meno il recupero, tenendone conto ai fini del computo dei nuovi ammortamenti tariffari". nell'eventualità in cui l'Autorità confermasse l'orientamento di calcolare gli ammortamenti al netto dei contributi. In tal caso, comunque:

- dovrebbe essere prevista, anche per il passato, la dismissione dei contributi percepiti per la realizzazione di cespiti, in concomitanza della dismissione di questi ultimi;
- in analogia a quanto avvenuto nel terzo periodo di regolazione (con il passaggio dal metodo parametrico alla ricostruzione del valore del capitale investito che fece emergere un montante maggiore di ammortamenti riconosciuto non nell'arco di un solo anno), si dovrebbero introdurre elementi di gradualità al fine di limitare gli impatti finanziari in capo alle imprese di distribuzione.

**Determinazione del tasso di remunerazione del capitale investito**

***S17. Osservazioni sugli orientamenti finali per la fissazione del tasso di remunerazione del capitale investito.***

In linea generale si condivide l'intenzione dell'Autorità di dare continuità alle metodologie adottate nei precedenti periodi regolatori per la definizione del livello di remunerazione del capitale investito, confermando, anche per il quarto periodo di regolazione, l'applicazione della media ponderata del tasso di rendimento sul capitale di rischio e di quello sul debito (Weighted Average Cost of Capital, WACC).

In tema di revisione infra-periodo si ritiene che l'aggiornamento del rendimento medio lordo del BTP a 10 anni venga effettuato con cadenza biennale. Al fine di impiegare valori che risentano meno di oscillazioni di breve periodo, il periodo di riferimento per

calcolare il rendimento medio del BTP decennale potrebbe essere per coerenza riferito ad una base temporale superiore all'anno, ovvero 24 mesi.

Nelle proposte dei parametri per la determinazione del WACC l'Autorità in particolare sembra non tener conto né della specificità della distribuzione del gas rispetto ad altri comparti energetici, né del maggior rischio che caratterizza gli investimenti effettuati nel nostro Paese rispetto a quelli effettuati altrove.

In merito alla specificità del settore, la distribuzione del gas presenta una maggior rischiosità dovuta *in primis* alla natura stessa del settore, caratterizzato da una concorrenza per il mercato che si esplica nella messa a gara del servizio, con le relative incertezze inerenti l'affidamento e l'automatica conseguenza che risulta di fatto impossibile ottenere extra-profitti. Un ulteriore notevole fattore di rischio è la breve durata degli affidamenti, sensibilmente più bassa di quella degli altri Paesi europei (con durate degli affidamenti della distribuzione gas molto superiori o addirittura indeterminate) e a quella di altri settori (anch'essi caratterizzati da affidamenti sensibilmente più prolungati o addirittura con durata indeterminata).

La peculiarità della distribuzione gas è riconosciuta peraltro anche a livello europeo dal CEER (Council of European Energy Regulators), che in un suo recente documento di raccomandazione alla definizione di adeguati tassi di ritorno che incentivino nuovi investimenti ("*CEER Memo on Regulatory aspects of energy investment conditions in European countries*" dello scorso 4 luglio 2013), ha chiarito che all'attività di distribuzione gas deve essere riconosciuta una specificità e un profilo di rischio tali da meritare una remunerazione del capitale investito superiore a quella di analoghe attività del settore elettrico.

Per tali ragioni si ritiene che debba essere riconosciuta una maggiore remunerazione alla distribuzione rispetto ad altri comparti energetici. Per quanto riguarda il "rischio Paese", il periodo che l'Italia ha attraversato negli ultimi anni è stato caratterizzato da note difficoltà economiche che hanno accentuato la maggiore rischiosità di investimenti effettuati nel nostro Paese rispetto a quelli realizzati in altri Paesi europei. Circostanza, questa, che come noto si traduce nella necessità di riconoscimento di un maggiore premio di rischio. Anche di ciò si ritiene debba essere tenuto conto nella fissazione del premio di rischio del mercato (*market risk premium*) impiegato nella formula per la determinazione del WACC.

Per quanto riguarda il parametro relativo al rischio sistematico (*beta unlevered*), considerato che il prossimo periodo di regolazione sarà interessato dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali che determineranno inevitabilmente un incremento del rischio di business del settore, si ritiene che i valori del parametro beta per le attività di distribuzione e misura per il quarto periodo regolatorio non possano essere inferiori a parità di altre condizioni a quelli adottati per il corrente periodo di regolazione (Beta levered 0,65 e 0,73). Analogamente, la proposta dell'Autorità di unificazione dei coefficienti  $\beta$  per i servizi di distribuzione e misura non si ritiene condivisibile, non ravvisando sostanziali variazioni rispetto alle

considerazioni che avevano condotto l'Autorità a definire valori differenziati tra l'attività di distribuzione e di misura del gas per il terzo periodo di regolazione. Per quanto riguarda i valori del parametro  $\beta$  relativi al rischio sistematico dell'attività, il già ricordato *memorandum* del CEER evidenzia poi che per il settore gas dovrebbe essere previsto un valore più alto rispetto a quello di altri settori (ad esempio il settore elettrico) in relazione alla considerazione di una maggior rischiosità del settore<sup>1</sup>.

Relativamente al livello del rapporto tra capitale di debito e capitale proprio (D/E) per il quarto periodo di regolazione si ritiene che, stante la perdurante crisi finanziaria che sta determinando restrizioni nelle possibilità di ricorso al credito con costi crescenti, non possa essere adottato un valore superiore a quello riconosciuto nel corrente periodo (pari a 0,5). L'incremento del *leverage* potrebbe costituire, inoltre, un incentivo per le imprese ad un eccessivo ricorso al capitale di debito, esponendole ai noti rischi correlati ad un improprio utilizzo della leva finanziaria come peraltro osservato dalla stessa Autorità.

Per quanto concerne il premio per il rischio di mercato (*ERP*) si rileva che il valore individuato dall'Autorità (4%) non risulta adeguato alla reale percezione del rischio Paese (BTP), in quanto basato su dati storici, slegati dall'attuale congiuntura economica. Tale valore, che non risulta infatti essere stato aggiornato nel corso dei tre periodi regolatori precedenti (ultimi 13 anni), oggi risulta piuttosto contenuto e poco adatto a garantire il reperimento di capitali. Nel mondo economico numerosi studi italiani e internazionali stimano valori di tale parametro sensibilmente superiori – e mai inferiori – al 5 per cento, con valori compresi tra il 5% e il 6,5% sia che siano applicate metodologie di analisi di serie storiche e sia che siano utilizzate indagini statistiche di tipo *survey*<sup>2</sup>. Per quanto riguarda in particolare le metodologie di analisi di serie storiche del premio di rischio, si fa presente inoltre che lo studio di *A.Damodaran* indicato dall'Autorità nel DCO 56/2013/R/gas stima un premio di rischio in base all'analisi del periodo 1976-2001 non considerando in particolare il periodo 2001-2012, utilizzato invece nell'analisi di diversi studi internazionali tra cui quello di The Brattle Group Inc. già citato in nota.

Si ritiene pertanto che, alla luce della condizione in cui si trova il sistema Italia da alcuni anni, il valore del parametro ERP debba essere aggiornato innalzandolo almeno al 5% prevedendo quindi l'adeguamento per tutti i settori energetici.

Con riferimento alla determinazione dell'aliquota di incidenza delle imposte sul risultato di esercizio, il valore proposto dall'Autorità (35,7%) non si ritiene condivisibile. A seguito dell'indeducibilità del 20% degli ammortamenti sui cespiti materiali di cui

---

<sup>1</sup> Tale osservazione dovrebbe quanto più valere per la distribuzione gas rispetto alla distribuzione elettrica i cui affidamenti beneficiano di durate significativamente maggiori e sono assegnati tramite concessione statale e non tramite gara.

<sup>2</sup> In particolare si fa riferimento a "The WACC for the Dutch TSOs, DSOs, water companies and the Dutch Pilotage Organisation" del 04.03.2013 di Brattle Group Inc e "Market Risk Premium used in 82 countries in 2012: a survey with 7,192 answers" del 15.05.2013 dello IESE Business School, University of Navarra.



all'articolo 102-bis del Tuir, l'incidenza complessiva delle imposte effettive correnti pagate sul reddito lordo risulta pari almeno a circa il 38%.

Con riferimento alla fissazione del livello tendenziale di inflazione atteso per il quarto periodo di regolazione, si ritiene che tale valore debba essere fissato pari a 1,5%, così come riportato nel Documento di Economia e Finanza 2013.

In merito all'adeguatezza del valore del WACC desumibile dagli orientamenti espressi nel DCO, è interessante considerare tale valore con riferimento alle previsioni del D.M. 226/11 sui "criteri di gara". Secondo quanto stabilito da tale decreto in sede di valutazione di non anomalia delle offerte presentate viene assunto, quale parametro di riferimento, il rendimento dell'investimento proposto dall'operatore, rendimento che ove fosse inferiore al 5% è causa di anomalia dell'offerta.

Il valore che il WACC dovrebbe assumere in avvio del periodo regolatorio, sulla base degli orientamenti espressi dall'Autorità, corrisponderebbe di fatto, considerando l'elevata pressione fiscale esistente nel nostro Paese (circa il 38%, come evidenziato), ad un valore reale post-tasse inferiore al 5%.

Fermo restando che si reputa corretta l'esistenza di una soglia minima per evitare offerte non guidate da criteri economici o economico-finanziari, il valore reale del WACC post-tasse, secondo quanto prefigurato dall'Autorità, risulterebbe così basso da essere considerato addirittura "anomalo".

#### ***S18. Osservazioni sulle ipotesi di assorbimento del lag regolatorio.***

Si considera positiva l'adozione di misure che consentano alle imprese il recupero degli effetti del *lag* regolatorio.

Vista tuttavia la complessità della modalità proposta per compensare tale effetto e che le aziende dovranno strutturarsi per effettuare le rendicontazioni richieste (in particolare per il pre-consuntivo), si ritiene necessario che, almeno per i primi anni di applicazione delle nuove modalità, non vengano previste penali in caso di dati consuntivi inferiori ai dati di pre-consuntivo oppure che le eventuali penali siano applicate solo considerando scostamenti tra pre-consuntivo e consuntivo riferiti all'intera impresa (e non per località) e con una soglia di tolleranza minima del 10% anziché del 5 %.

#### **Definizione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni centralizzate**

#### ***S19. Osservazioni sugli orientamenti finali per la determinazione degli ammortamenti relativi ai cespiti centralizzati.***

Relativamente all'ammortamento dei cespiti centralizzati, determinato secondo criteri parametrici sulla base dei costi medi di bilancio dell'anno 2011 rilevati a livello nazionale, si ritiene necessario che vengano posti in consultazione (con un'ulteriore consultazione - quindi - rispetto a quella in corso) i valori parametrici che verranno



assunti nel nuovo periodo di regolazione e di cui sino ad oggi, dopo ben quattro consultazioni e differentemente rispetto a quanto avvenuto in occasione delle consultazioni dei precedenti periodi regolatori, non è stata fornita alcuna indicazione quantitativa.

Si evidenzia l'opportunità di allineare le vite utili delle immobilizzazioni materiali e immateriali a 5 anni in analogia alle scelte effettuate in altri settori regolati

### **Definizione degli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni di località**

#### ***S20. Osservazioni sugli orientamenti per determinazione degli ammortamenti relativi ai cespiti di località.***

In relazione alle ipotesi di revisione delle vite utili si ritiene che il costo a copertura degli ammortamenti dei cespiti di località debba essere calcolato in funzione del valore lordo rivalutato dei cespiti di località e della vita utile a fini regolatori, garantendo al contempo il riconoscimento di un ammontare non inferiore al valore lordo del cespite al termine della vita utile regolatoria.

Si rileva che è incomprensibile il concetto di allineamento tra vite utili dal momento che la Tabella dell'Allegato A del DM 226/11 c.d. "Regolamento criteri di gara" contiene l'indicazione delle vite utili per determinare le percentuali di degrado fino al 30 settembre 2004. Tale cambiamento di calcolo, ai fini del calcolo del valore industriale residuo degli impianti è altresì esplicitato dal MiSE nelle Linee Guida per il calcolo VIR.

A prescindere dalla metodologia di attuazione dell'allungamento delle vite utili si esprime in linea generale contrarietà a tale impostazione che oltre a comportare una discontinuità metodologica discutibile, agisce molto negativamente sugli ammortamenti

In particolare l'effetto è tanto più negativo quanto maggiore è l'età del cespite, penalizzando notevolmente le attese delle imprese, già formalizzate con piano di investimento economico-finanziari, su investimenti già da tempo realizzati (e che dovrebbero dunque terminare il loro ciclo di vita utile senza variazioni) o ancora da realizzare sulla base di impegni presi alla luce dell'attuale contesto regolamentare (e che dovrebbero quindi potersi attuare senza subire variazioni).

Un eventuale allungamento delle vite utili non può infatti prescindere da un ricalcolo della RAB o del VIR (onde garantire anche coerenza tra i DM riguardanti le gare d'ambito e la regolazione tariffaria).

In alternativa per la determinazione dell'ammortamento dei cespiti di località, si ritiene che debba essere mantenuto il "set" di vite utili adottato nel terzo periodo di regolazione.

## MISURA

Relativamente alla tipologia di cespiti del servizio di misura inerente ai dispositivi addizionali (add-on), la proposta dell'Autorità di prevedere una vita utile pari a quindici anni non si ritiene condivisibile: per tale categoria di cespiti si ritiene debba essere prevista una vita utile pari a 5 anni o al limite a quella delle apparecchiature elettroniche per il telecontrollo (7 anni per le *Altre immobilizzazioni materiali e immobilizzazioni immateriali*), cui tali apparati sono sicuramente più assimilabili.

### **Aggiornamento annuale delle componenti a copertura dei costi di capitale relativi ai cespiti centralizzati**

#### ***S21. Osservazioni sui criteri di aggiornamento annuale dei corrispettivi a copertura dei costi di capitale delle immobilizzazioni nette centralizzate e delle immobilizzazioni centralizzate del servizio di misura.***

Si condivide la rimozione della franchigia (+/-10%) prevista per immobili e fabbricati non industriali.

Si ritiene che l'aggiornamento annuale, in un'ottica di trasparenza e prevedibilità dei meccanismi regolatori, debba essere effettuato esclusivamente applicando l'indice deflatore degli investimenti fissi lordi in quanto l'adozione di tassi di variazione collegati agli investimenti aggregati di settore nel corso del terzo periodo di regolazione ha generato incertezza sui livelli riconosciuti di capitale investito centralizzato ed una loro eccessiva variazione da un anno all'altro.

Si esprime invece contrarietà per l'aggiornamento attraverso il metodo del *price cap* : (stesso X factor previsto per servizio distribuzione), esprimendo invece preferenza per l'utilizzo dell'indice deflatore degli investimenti fissi lordi.

In relazione ai cespiti centralizzati del servizio di misura, fermo restando quanto riportato nelle risposte ai precedenti punti di discussione, si ritiene che il costo a copertura degli ammortamenti debba essere calcolato in funzione del valore lordo rivalutato dei cespiti di località e della vita utile a fini regolatori, garantendo al contempo il riconoscimento di un ammontare non inferiore al valore lordo del cespite al termine della vita utile regolatoria.

### **Aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località**

#### ***S22. Osservazioni sulle ipotesi per il riconoscimento dei nuovi investimenti.***

Si ritiene che la valutazione dei nuovi investimenti debba avvenire sulla base dei costi effettivi sostenuti dalle imprese di distribuzione quantomeno fino a quando non siano opportunamente individuati i costi standard anche attraverso gli esiti di un

monitoraggio dei costi da effettuare nel corso del quarto periodo di regolazione. A tale riguardo, tra le ipotesi di regolazione prospettate dall'Autorità, appare preferibile l'opzione T3.0 che prevede la valutazione degli investimenti in infrastrutture di rete relative al servizio di distribuzione sulla base dei costi effettivi. Tale soluzione dovrebbe essere mantenuta per l'intero quarto periodo di regolazione, rimandando eventuali proposte di modifica ai successivi periodi anche sulla base degli effetti derivanti dallo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione degli ambiti territoriali

Criteri di valutazione misti (standard/consuntivo) potrebbero essere introdotti gradualmente per alcune tipologie di investimento prevedendo comunque la possibilità di riconoscimento dei maggiori costi effettivi rispetto allo standard ove questi venissero opportunamente giustificati dalle imprese di distribuzione. Per contro non si ritiene condivisibile l'ipotesi di applicazione del metodo del price-cap ai fini dell'aggiornamento annuale del valore delle immobilizzazioni di località.

***S23. Osservazioni sull'ipotesi di adozione di criteri parametrici per l'aggiornamento dello stock di capitale valutato a VIR.***

Si rileva che nel DCO non sono presenti elementi di dettaglio sufficienti per una valutazione sulla proposta di adottare un vettore standard di pesi, al pari di quello previsto per il settore elettrico. In particolare non sono indicati i coefficienti con cui intercettare la stratificazione degli investimenti.

***S24. Osservazioni sulle ipotesi per la determinazione del valore di rimborso a fine periodo.***

Si ritiene che anche tale ipotesi debba essere approfondita in successive consultazioni, insieme agli aspetti riguardanti le modalità di riconoscimento della differenza tra VIR e RAB.

**Disposizioni per le località in avviamento**

***S25. Osservazioni sulle ipotesi sull'introduzione di un tetto al riconoscimento unitario di costi di capitale per le località in avviamento.***

Per le località in avviamento, ai fini della definizione del vincolo ai ricavi ammessi, si ritiene che il costo riconosciuto a copertura del capitale investito debba essere calcolato secondo la metodologia del costo storico rivalutato utilizzando ai fini della rivalutazione degli asset il deflatore degli investimenti fissi lordi pubblicato dall'ISTAT, pari alla media dei valori a consuntivo assunti da tale indice negli ultimi quattro trimestri disponibili. Si ritiene inoltre che la deduzione dal capitale investito di eventuali poste rettificative non debba essere effettuata in quanto già considerata in sede di determinazione forfettaria del circolante netto e che i contributi pubblici e privati

debbano essere assoggettati a rivalutazione e degrado in analogia a quanto avviene per i cespiti a cui sono correlati. Con riferimento al costo riconosciuto a copertura degli ammortamenti si ritiene che esso debba essere calcolato in funzione del valore lordo rivalutato dei cespiti di località e della vita utile a fini regolatori, garantendo al contempo il riconoscimento di un ammontare non inferiore al valore lordo del cespite al termine della vita utile regolatoria.

## **STRUTTURA TARIFFARIA**

### **Struttura e articolazione della tariffa di riferimento**

#### ***S26 Osservazioni sulle ipotesi di struttura e articolazione della tariffa di riferimento.***

Non si condivide il superamento della logica del tariff decoupling. Si ribadisce che il distributore non ha alcuna leva commerciale per influenzare i volumi vettoriati. Inoltre, la proposta d'introduzione di una struttura binomia cost reflective della componente a copertura dei costi operativi della tariffa di riferimento non sarebbe giustificabile, dato il valore trascurabile della componente variabile dei costi operativi (sostanzialmente indipendenti, se non in misura irrilevante, dai volumi distribuiti a fronte di onerose complessità gestionali).

Tuttavia, qualora l'Autorità intendesse comunque prevedere la modifica dell'attuale struttura monomia con una struttura binomia, si ritiene che il peso dei costi operativi dipendenti dai volumi di gas distribuito pari al 5% sia troppo elevato, essendo riconducibile essenzialmente all'odorizzazione del gas distribuito. Prima di procedere ad una eventuale modifica della forma del vincolo ai ricavi ammessi si ritiene opportuno effettuare una specifica raccolta dati presso gli operatori al fine del corretto dimensionamento della quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi legata ai volumi distribuiti e per non introdurre una eccessiva variabilità nei ricavi degli operatori. Infine si ritiene che l'eventuale nuova componente variabile non debba essere assoggettata a recupero di produttività, trattandosi di costi passanti.

In alternativa e tenuto conto dell'esigenza per le imprese di distribuzione di mantenere in esercizio ed in efficienza le proprie reti di distribuzione, indipendentemente dal numero di pdr serviti, potrebbe essere valutata la possibilità di adottare parametri di riferimento diversi dai volumi distribuiti, più orientati a rappresentare la realtà fisica e dimensionale delle reti gestite (ad esempio l'estensione della rete in metri).

### **Struttura e articolazione delle tariffe obbligatorie tariffa di riferimento**

***S27. Osservazioni sulle ipotesi di struttura e articolazione delle tariffe obbligatorie.***

***S28. Osservazioni sull'ipotesi di differenziazione delle quote fisse per raggruppamenti di classi di gruppi di misura.***

Si ritiene che la rimodulazione degli otto scaglioni della componente variabile debba essere applicata per l'intero periodo regolatorio fermo restando che non si ritiene condivisibile l'introduzione di scaglioni con corrispettivi unitari variabili, in quanto tale modifica comporterebbe elevati costi di implementazione e di sviluppo sui sistemi di fatturazione delle imprese di distribuzione e di quelle di vendita, di cui andrebbero opportunamente valutati gli effettivi benefici a vantaggio del cliente finale.

L'introduzione di modifiche alle componenti UG<sub>1</sub>, GS, RE ed RS comporterebbe anche la necessità di prevedere adeguate tempistiche di implementazione sui sistemi degli operatori, di cui si dovrebbe necessariamente tenere conto.

Non si condivide, inoltre, la proposta di operare una differenziazione a partire dal 2015 basata sulle tre macro classi dei gruppi di misura in quanto comporterebbe notevoli complessità ed oneri nella gestione della fatturazione verso i clienti finali.

Una simile impostazione comporterebbe rilevanti costi di implementazione per la modifica dei sistemi informatici delle imprese e genererebbe rilevanti complessità sulla fatturazione, per la necessità di segmentare per classe di contatore l'importo della quota fissa. Al riguardo si ribadisce quanto già evidenziato in risposta al DCO 257/2013/R/gas, ritenendo non efficiente un approccio regolatorio che introduca modifiche di rilievo alle logiche di calcolo dei sistemi tariffari e di fatturazione ad inizio di ogni periodo regolatorio, per gli ingenti costi di adeguamento (gravanti sulle imprese di distribuzione e sulle imprese di vendita, e quindi sul sistema gas nel suo complesso) e per i tempi necessari ai relativi adeguamenti.

### **Ambiti tariffari**

***S29 Osservazioni sugli orientamenti finali relativi alla definizione degli ambiti tariffari.***

Si condivide il mantenimento degli attuali 6 ambiti.

Relativamente all'ipotesi di applicazione di costi standard o parametrici per la valutazione dei nuovi investimenti si rimanda a quanto osservato in risposta ai precedenti punti di discussione.

### **Componente a copertura dei canoni comunali**

#### ***S30. Osservazioni sulle ipotesi di determinazione della componente tariffaria COL.***

Anigas continua a rilevare l'assenza degli elementi di dettaglio del meccanismo che l'Autorità ha intenzione di introdurre per sterilizzare gli effetti legati alla variazione del numero di punti di riconsegna serviti tra l'anno t-2, in cui viene definito il valore della componente COL poi approvato dall'Autorità, e l'anno t, in cui viene applicato. Al fine di dare certezza ai consumatori in relazione ai corrispettivi per il servizio e di garantire alle imprese distributrici flussi di ricavo dimensionati in funzione dei costi sostenuti, occorrerebbe specificare le modalità di recupero di tale componente dalle società di vendita.

Si ritiene infine opportuno valutare un eventuale aggiornamento della norma che disciplina la determinazione del valore del COL (attualmente il riferimento è rappresentato dal vincolo ricavi dell'anno termico 2007/2008) dal momento che alcune amministrazioni comunali ritengono che la base da utilizzare per il calcolo di tale valore debba essere rappresentato da vincoli ricavi approvati dall'Autorità in anni successivi rispetto a quello definito nella delibera ARG/gas 159/08.

In ogni caso si auspica che non vi siano incertezze interpretative e/o applicative tra tutti i soggetti interessati (ivi compresi anche i Comuni, beneficiari degli importi di cui alla componente COL stessa).

Si ritiene dunque imprescindibile che vengano dati alle società di vendita gli strumenti necessari ai fini di una corretta gestione della componente. Per tale motivo si chiede che sia definito un processo gestionale di dettaglio di tale componente da definire tramite un apposito tavolo di lavoro tecnico. Al fine di efficientare l'attuale processo, riteniamo che tale soluzione gestionale dovrebbe, tra l'altro, esser volta a far conoscere ai venditori, secondo modalità standardizzate e univoche, l'elenco dei punti di riconsegna interessati per singola località nonché l'importo unitario mensile della componente COL.

### **Componente a copertura della differenza tra VIR e RAB**

#### ***S31. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente a copertura della differenza tra VIR e RAB.***

In linea generale si accoglie con favore il superamento dell'ipotesi di prevedere una specifica componente da applicare a livello di singolo Comune. Il riferimento agli ambiti della tariffa obbligatoria non dovrebbe trovare eccezioni. Qualora la componente comunale venisse applicata in caso di scostamenti superiori al 25% rispetto ad un livello medio nazionale di RAB di località, si riproporrebbero le medesime criticità

gestionali ed impatti negativi in termini di razionalizzazione e semplificazione dei sistemi di fatturazione, già segnalate in risposta al DCO 257/2013/R/GAS.

Infatti, la definizione di una componente tariffaria con un tale livello di granularità rappresenterebbe a nostro avviso un deciso passo indietro, rispetto alla razionalizzazione delle tariffe obbligatorie operata con la del. 159/08, verso la semplificazione e l'apertura alla concorrenza del mercato del gas.

In ogni caso si ritengono necessari ulteriori approfondimenti anche attraverso specifiche consultazioni aggiuntive.

### **Componente relativa allo sconto tariffario di gara**

#### ***S32. Osservazioni sulle ipotesi relative alla componente tariffaria ST.***

In merito alla proposta dell'Autorità di valutare l'ipotesi di introdurre una specifica componente tariffaria (ST), espressa in centesimi di euro/pdr, destinata a riflettere lo sconto tariffario offerto in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio ai sensi delle disposizioni dell'articolo 13, comma 1, punti i e ii del decreto 226/11 si ritiene necessario che l'Autorità fornisca maggiori dettagli in merito alla determinazione della componente tariffaria ST (ad esempio chiarendo l'eventuale valore di segno negativo della componente fatturata alle società di vendita) all'ambito della sua applicazione in considerazione delle complessità in termini di flussi informativi e modifiche necessarie ai sistemi di fatturazione.

Anche in questo caso comunque valgono le osservazioni già espresse per le componenti differenziate per singolo comune, che rappresentano un passo indietro rispetto all'obiettivo di semplificazione della tariffa.

### **Aggiornamento annuale delle tariffe obbligatorie**

#### ***S33. Osservazioni sulle ipotesi di aggiornamento della tariffa obbligatoria.***

Anigas condivide la proposta ai soli fini dell'aggiornamento della tariffa obbligatoria, senza che ciò abbia impatti sui meccanismi di perequazione di distribuzione e misura, fermo restando che la copertura di eventuali squilibri di gettito conseguenti a differenze tra volumi attesi e volumi effettivi avvenga tramite meccanismi di perequazione.

### **Vincolo ai ricavi ammessi**

#### ***S34. Osservazioni sulle ipotesi di strutturazione dei vincoli ai ricavi ammessi.***

La proposta dell'Autorità di modificare la forma del vincolo ai ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione per il quarto periodo di regolazione prevedendo in particolare che la quota parte del vincolo destinata alla copertura dei costi operativi sia



suddivisa in due elementi, uno dei quali legato ai volumi distribuiti, non si ritiene condivisibile. Tuttavia, qualora l'Autorità intendesse comunque introdurre tale modifica, si segnala che il peso dei costi operativi dipendenti dai volumi di gas distribuito (5%) indicato nel documento di consultazione appare a prima vista elevato essendo riconducibile essenzialmente all'odorizzazione del gas distribuito.

Con riferimento alle proposte di cui al par. 33.6 del DCO, volte a sterilizzare la variazione dei volumi di servizio, si ribadisce che la neutralizzazione del time lag regolatorio, volta a compensare lo sfasamento temporale tra la realizzazione di un investimento ed il suo riconoscimento in tariffa non debba avere effetti sulle modalità di determinazione del vincolo dei ricavi in funzione dei punti di riconsegna serviti in quanto le due disposizioni perseguono obiettivi differenti: la prima di sterilizzare l'effetto del time lag regolatorio, la seconda di incentivare le imprese allo sviluppo del servizio. Quest'ultimo aspetto, peraltro, è destinato a ridimensionarsi fino ad annullarsi in ragione dell'attuale congiuntura economica, in relazione all'elevato grado di maturità del settore ed al peso crescente di investimenti che non generano incrementi nel numero di pdr serviti (es. sostituzione contatori e telelettura)

### **Meccanismi di perequazione**

#### ***S35. Osservazioni sulle ipotesi relative ai meccanismi di perequazione.***

Si condivide l'intenzione di mantenere il meccanismo perequativo, rinviando – come proposto da Anigas in sede di DCO 257/2013 – la valutazione dell'ipotesi di assorbimento a valle del processo di riforma per ambiti di concessione. Si ritiene, infatti, che il meccanismo di perequazione, garantisca certezza e prevedibilità dei ricavi (seppur con un loro differimento temporale); condizioni, queste, sempre molto importanti per gli operatori infrastrutturali ed indispensabili alla vigilia dei nuovi rilevanti investimenti derivanti dai nuovi affidamenti della distribuzione gas per ambito territoriale, oltre che dal piano di installazione dei misuratori con funzionalità di telelettura/telegestione.

### **Determinazione tariffaria d'ufficio e rettifiche dati**

#### ***S36. Osservazioni sulle ipotesi relative a criteri determinazione d'ufficio, tempistiche di raccolta dati e rettifiche.***

L'intenzione dell'Autorità di confermare in linea generale l'impostazione di base per il calcolo della tariffa d'ufficio in un'ottica di continuità con quanto attuato nel precedente periodo regolatorio, escludendo con finalità cautelative il primo decile di valori, si ritiene condivisibile. Si segnala peraltro che, nel caso di ambiti affidati tramite gara in cui manchino informazioni rilevanti per la determinazione dei ricavi di riferimento, potrebbe essere opportuno prevedere la possibilità per il gestore subentrante di utilizzare, ai fini



tariffari, i dati contenuti negli obblighi informativi, quanto stabilito ai fini del calcolo del VIR nonché quanto risultante da perizie asseverate qualora disponibili.

In merito alle tempistiche di raccolta e rettifica dei dati al fine di consentire il recupero del lag regolatorio si rinvia al punto di consultazione S18

In ogni caso, rispetto alla proposta prospettata nel DCO, si esprime forte contrarietà all'introduzione di penali automatiche da applicare in caso di dati consuntivi inferiori ai dati di preconsuntivo; si potrebbe prevedere l'obbligo di fornire una nota giustificativa in caso di superamento di una determinata soglia di scostamento.

In relazione alla gestione delle richieste di eventuali rettifiche relative ai dati acquisiti nella campagna autunnale, si ritiene opportuno prevedere che queste vengano raccolte e valutate dall'Autorità con una tempistica tale da poter essere recepite nell'ambito della definizione dei saldi di perequazione da parte della CCSE. Circa il momento di decorrenza delle rettifiche non si condivide la disparità di trattamento insita al par. 35.16 del DCO (Rettifiche dati – decorrenza: - retroattiva se comportano una diminuzione delle tariffe - NON retroattiva se comportano un aumento delle tariffe).

***S37. Osservazioni sulle ipotesi relative alla regolazione della distribuzione di gas diversi dal naturale.***

Non si condivide quanto proposto in merito alla reintroduzione della libertà tariffaria. In realtà una libertà tariffaria è già presente dato che la tariffa approvata rappresenta il livello massimo applicabile e nel caso di impossibilità pratica di sua applicazione perché troppo elevato è, comunque, sempre possibile applicare tariffe ridotte. L'applicazione delle tariffe per operatore potrebbe risolvere, almeno parzialmente, simili situazioni, eliminando in parte fenomeni come quelli evidenziati che finiscono per enfatizzare anche l'effetto penalizzante del lag temporale sul riconoscimento degli investimenti.

**Incentivo all'uscita anticipata dei gestori nelle enclave**

***S38. Osservazioni sulle ipotesi relative all'introduzione di meccanismi volti a favorire l'uscita anticipata dal servizio nelle enclave.***

Si ribadisce la complessità nell'attuazione di tale proposta.

Si ritiene infatti non condivisibile un approccio che stabilisca il riconoscimento di incentivi solo caso per caso, *ex post*, sulla base di un'analisi costi benefici allegata ad una specifica istanza presentata al riguardo. Si ritiene, peraltro, che una simile impostazione non sembra rispondente a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.M. 19.01.2011 che indica che “*Con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas sono stabilite misure volte a incentivare l'anticipata risoluzione di cui al comma 1 ...*” e

quindi sembra configurare le misure incentivanti come definite *ex ante* e non *ex post*, caso per caso.

### **Disposizioni in materia di installazione dei misuratori elettronici**

#### ***S39. Osservazioni sulle ipotesi relative al roll out dei misuratori elettronici.***

Anigas ritiene corretto valutare un'ipotesi di modifica di regolazione relativa al piano temporale di roll-out dei gruppi di misura G4-G6 che tenga conto delle tempistiche previste per l'effettuazione delle gare per ATEM così come definite dal D.M 266/2011.

Per quanto riguarda la disponibilità degli standard UNI/TS 11291 relativi agli standard di intercambiabilità degli smart meter di cui al punto 39.6 del DCO, Anigas rileva che la conclusione della fase di inchiesta pubblica è prevista il prossimo 3 novembre; pur considerando l'approvazione delle norme a breve distanza dalla suddetta data, nel caso non pervenissero osservazioni al termine dell'inchiesta pubblica, è d'altra parte da escludere la disponibilità immediata sul mercato di smart meter già adeguati alle nuove norme.

Di conseguenza, sarebbe auspicabile un differimento dell'obbligo di installazione dal 1° gennaio 2014 dei contatori elettronici conformi ai requisiti funzionali minimi previsti dall'art. 10.4 della delibera ARG/gas 155/08.

Al fine di ricavare importanti indicazioni tecniche, economiche e operative utilizzabili nella fase di vero e proprio *roll-out* massivo dei gruppi di misura, potrebbe essere incentivato l'avvio di prime installazioni sistematiche dei nuovi misuratori, in analogia a quanto previsto per l'avvio di progetti pilota *multi servizio* nella delibera 393/2013/R/gas.

Per quanto riguarda la sostenibilità economica di questo tipo di iniziative, in base ai dati di mercato in prima battuta disponibili, i costi d'investimento standard stabiliti dalla delibera 28/2012/R/gas potrebbero non risultare sufficienti a coprire i costi emergenti di adeguamento (fornitura, posa in opera e messa in servizio dei nuovi gruppi di misura) previsti.

Nello specifico quindi, con riferimento ai costi di investimento, si propongono alcune possibili forme di incentivi, da adottare in tutto o in parte:

- riconoscimento dei costi per i nuovi contatori elettronici installati così come consuntivati, fino ad un massimo del 150% dei costi standard stabiliti dall'Autorità per l'anno 2012, in deroga a quanto previsto dalla deliberazione 28/2012/R/gas, e così come stabilito nella delibera 393/2013/R/gas per l'incentivazione dei progetti pilota *multi servizio*, al fine di non lasciare le conseguenze dell'eventuale sottostima del costo standard in carico alle imprese che intendessero assumere il ruolo di *first mover*,

- introduzione un extra WACC del 2% per tutta la vita utile dei contatori o almeno per 12 anni, in analogia a quanto previsto dalla deliberazione ARG/elt 199/11 per i progetti *smart grid*;
- un contributo forfettario *una tantum*, riconosciuto al completamento della messa in servizio, come riconoscimento aggiuntivo degli investimenti per lo sviluppo del sistema e degli apparati centrali e periferici di telegestione;
- riconoscimento dei costi per i concentratori a consuntivo, indipendentemente dal fatto che questi vengano considerati come cespiti centralizzati o di località.

Per quanto riguarda i costi operativi si ritiene che dovrebbero essere poi previsti adeguati riconoscimenti sia per pdr telegestito e per anno, almeno tre anni decorrenti dalla messa in servizio, sia a copertura dei costi di gestione apparati (rete comunicazione concentratori, aggiornamento software), sia a copertura dei costi di “hosting” (manutenzioni apparecchiature e apparati centrali di telegestione).

### **Regime individuale**

#### ***S40. Osservazioni sull'ipotesi di abolizione del regime individuale.***

Considerato che non è attualmente possibile valutare l'orizzonte temporale entro cui l'evoluzione del settore della distribuzione verso un nuovo assetto caratterizzato dalla presenza di un numero ridotto di imprese operanti su ambiti minimi definiti con logiche di efficientamento si compirà, al fine di garantire comunque una continuità metodologica tra i periodi di regolazione si ritiene opportuno rinviare l'abolizione del regime individuale ad un periodo di regolazione successivo al quarto.